



FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Fondosviluppo S.p.A.

Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

REGOLAMENTO di ACCESSO

Modalità di intervento
Criteri generali di valutazione
Requisiti e condizioni minime di accesso

LUGLIO 2024

Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	13 maggio 2009	Adozione regolamento interno
2°	31 marzo 2011	Aggiornamento e implementazione
3°	25 Giugno 2014	Aggiornamento e implementazione
4°	31 marzo 2015	Adeguamento remunerazione partecipazioni
5°	6 giugno 2017	Introduzione e condizioni Strumenti Finanziari Partecipativi
6°	Ottobre 2019	Rivisitazione, aggiornamento e implementazione
7°	Luglio 2024	Rivisitazione, aggiornamento e implementazione

Sommario

1. PREMESSA	4
- Finalità regolamento	4
- Società	4
- Mission.....	4
- Beneficiari	5
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6
2.1- <i>interventi a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)</i>	6
CARATTERISTICHE GENERALI	6
- Fondo rotativo	6
- Importo massimo	6
- Investimenti ammessi	6
- Replicabilità dell'intervento	6
- Derogabilità condizioni	6
TIPOLOGIE	7
A) interventi finanziari DIRETTI	7
- Partecipazioni al capitale sociale.....	7
- Finanziamenti, mutui, prestiti	8
- Strumenti finanziari partecipativi (cd ibridi)	8
- titoli di debito	8
- Concorso in c/gestione	8
- Liberalità e premi	8
B) Interventi finanziari INDIRETTI in convenzione e/o mediante fondi dedicati presso altri enti strumentali	9
- Concorso in conto interessi,	9
- Apporto per cassa e/o di firma (garanzie) a fondi dedicati in Enti strumentali, destinati al finanziamento di enti cooperativi	9
- Garanzia fideiussoria	9
C) Bandi, Call, plafond dedicati	9
2.2 – <i>interventi a sostegno di programmi di PROMOZIONE COOPERATIVA, di FORMAZIONE e STUDI & RICERCHE</i>	10
D) Attività di promozione cooperativa	11
E) Attività formativa	11
F) Studi & ricerche	12
3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE	12
4. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO	13
- Requisiti soggettivi:.....	13
- Requisiti documentali:	13
- Requisiti minimi di natura patrimoniale ed economica:.....	13
5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	14
ALLEGATO 1	15
Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore.....	15
ALLEGATO 2	15
Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi	15
ALLEGATO 3	15
ALLEGATO 4	15
Spese di istruttoria	15
ALLEGATO 5	15

Tassi di interesse mutui	15
ALLEGATO 1	16
Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore	16
ALLEGATO 2	19
Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi	22
ALLEGATO 3	25
ALLEGATO 4	27
Spese di istruttoria	27
ALLEGATO 5	27
Tassi di interesse mutui	27

1. PREMESSA

- Finalità regolamento

Il presente regolamento interno ("Regolamento"), adottato dal Consiglio di Amministrazione, definisce le diverse modalità di intervento, i criteri di valutazione e le condizioni applicate dalla Società, in modo da assicurare la piena aderenza delle attività alle finalità ed alla lettera della Legge 31.1.92 n. 59, ed alle indicazioni ricevute in tal senso dagli azionisti.

- Società

Fondosviluppo spa è il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito da Confcooperative e Federcasse ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 59/92 e aderisce a Confcooperative. La società è qualificata quale **investitore istituzionale** ai sensi dell'art. **111 octies** delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

Fondosviluppo è qualificato quale **investitore professionale** ai sensi della normativa europea **MiFid 2** (Direttiva 2014/65/UE) che suddivide gli investitori in tre categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio (o retail). Al fine di poter classificare Fondosviluppo nella categoria dei "Clienti professionali" è stato verificato il rispetto di almeno 2 requisiti sui tre previsti dalla normativa:

Il primo requisito (i) della frequenza delle operazioni finanziarie non è soddisfatto.

Gli ulteriori due requisiti sono pienamente soddisfatti: ii) valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, superiore 500.000 euro; iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. Il requisito (iii) è stato riconosciuto con una dichiarazione di una terza parte sulla posizione ricoperta dalla figura autorizzata ad operare.

Ciò consente di allargare gli ambiti di operatività e accedere a investimenti diversificati e riservati a clienti professionali, rafforzando così anche l'operatività con il credito cooperativo tramite i due Gruppi Bancari Cooperativi.

- Mission

Fondosviluppo spa, fondo mutualistico della Confcooperative, ai sensi dell'art. 11 L. 59/92, ha come scopo:

- la promozione ed il finanziamento di **progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo** e di **creazione di impresa cooperativa** rivolti ad incrementare l'occupazione, l'innovazione, e la crescita della cooperazione, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Fondosviluppo interviene prioritariamente per concorrere all'attuazione di progetti strategici settoriali, che coinvolgono direttamente o indirettamente – tramite forme di integrazione - un vasto numero di

 <p>FONDO SVILUPPO FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE</p>	Regolamento interno	Pagina 5 di 27
---	----------------------------	----------------

cooperative o Enti interessati, con preferenza per quelli che comportano incrementi di occupazione ed investimenti nel Mezzogiorno.

- la promozione e la realizzazione, sia diretta che indiretta, di programmi di **promozione cooperativa**, di **formazione e di studi e ricerche** su tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

- **Beneficiari**

Fondosviluppo interviene, in via diretta o indiretta, a favore di società cooperative o loro consorzi, o società controllate da questi, aderenti a Confcooperative, in regola con la contribuzione associativa, operanti in tutti i settori, Le **cooperative di abitazione**, stante la loro natura, saranno valutate caso per caso fermo restando quanto previsto dall'art 4 della Legge 59/92.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

2.1- *interventi a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)*

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli interventi finanziari a sostegno di piano di impresa per lo start-up e/o sviluppo imprenditoriale cooperativo sono connotati, a prescindere dalle diverse tipologie, dalle seguenti principali caratteristiche generali:

- Fondo rotativo

Fondosviluppo S.p.A. interviene, di norma, sia nelle iniziative di sviluppo che di creazione di nuove imprese, con il metodo del "**Fondo di rotazione**" sia che si tratti di partecipazione al capitale (socio sovventore/socio finanziatore), che di mutuo o altra tipologia di intervento.

- Importo massimo

• Di norma il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese, nelle diverse forme di seguito descritte, è fissato in **€ 2.000.000**; sono possibili eccezioni al limite indicato, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse strategico per il Movimento cooperativo.

- Investimenti ammessi

Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle **immobilizzazioni materiali ed immateriali**, nelle tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile, oltre per necessità ragionevoli di **capitale circolante**.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi ragionevolmente attendibili per provare la loro utilità pluriennale.

Gli investimenti in beni immateriali (es. oneri di progettazione, etc.) non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.

- Replicabilità dell'intervento

Di norma, il Fondo non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento, è in fase di rimborso dello stesso. Eventuali deroghe ai criteri sopra descritti, sono consentite al Consiglio di Amministrazione, in considerazione della natura dell'attività, dei benefici prodotti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92 e del carattere strategico dell'iniziativa.

- Derogabilità condizioni

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può derogare alle condizioni, alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo.

TIPOLOGIE di intervento

Fondosviluppo interviene **a sostegno di piani di impresa cooperativa**, sia di sviluppo, di consolidamento che di start up, con diverse modalità, sia in via diretta che indiretta tramite convenzioni:

A) interventi finanziari DIRETTI

- Partecipazioni al capitale sociale

Intervento nel capitale sociale, a titolo di **socio sovventore o socio finanziatore** ex art. 2526 del Codice civile articoli 4 e 5 Legge 59/92, per un periodo, **di norma da 5 a 7 anni**, scaduto il quale il capitale dovrà essere rimborsato;

Fondosviluppo in nessun caso, al momento del perfezionamento della partecipazione, può detenere una quota superiore al **49%** del capitale sociale.

Le condizioni di remunerazione e redditività, le modalità di dismissione e rimborso delle partecipazioni al capitale di rischio sono specificate **nell'ALL. 1** del presente regolamento e sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fondosviluppo S.p.A. si riserva di designare per gli Organi della società partecipata, esperti per il Collegio sindacale e per il Consiglio di Amministrazione.

Lo statuto dell'ente richiedente deve prevedere tutti gli adeguamenti introdotti dalla legge 59/92 e comunque le clausole che saranno indicate da Fondosviluppo S.p.A., secondo quanto indicato nell' **ALL. 1**

Fondosviluppo, nell'ambito delle partecipazioni al capitale nella qualità di socio finanziatore, **in via sperimentale, nell'ambito di interventi congiunti con altri soggetti di sistema**, può sottoscrivere, entro un importo massimo per ciascun beneficiario di **50.000,00** euro, **azioni socio finanziatore auto estinguibili** al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati di impatto sociale e/o di sviluppo ("le condizioni"), all'avveramento dei quali le partecipazioni sociali si estingueranno.

L'estinzione delle azioni di finanziamento (al verificarsi delle condizioni prefissate) non dà diritto a rimborso del valore delle azioni sottoscritte e comporterà per la cooperativa una riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva del valore nominale delle azioni estinte.

Il Consiglio Notarile di Milano, Massima 190 del 16 giugno 2020, ha confermato la legittimità di tali azioni in ossequio all'autonomia statutaria delle parti in materia di diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. comma 4.

Si tratta, in sostanza, di azioni per le quali la cessazione del rapporto sociale non è conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso o di riscatto o di vendita a terzi, ma è connessa all'avveramento di una condizione prefissata risolutiva e non meramente potestativa (ovvero rimessa alla semplice volontà delle parti).

L'obiettivo è, dunque, quello di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale e/o di sviluppo desiderati e, al tempo stesso, rafforzare il capitale del beneficiario, con evidenti vantaggi sul suo profilo di rischio e sulla diffusione delle opportunità di accedere ad altre forme di finanziamento da parte di investitori e finanziatori di sistema.

Tali azioni dovranno essere previste dallo Statuto della cooperativa e gli obiettivi di impatto sociale e/o gestionali di sviluppo ("le condizioni"), all'avveramento dei quali le partecipazioni sociali si estingueranno, devono essere previsti dalla delibera dell'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni di finanziamento, e saranno disciplinate da apposito regolamento, anch'esso approvato dall'assemblea straordinaria, inerente le condizioni di auto estinzione, i diritti amministrativi e patrimoniali del socio finanziatore, come specificato **nell'ALL 2**.

- **Finanziamenti, mutui, prestiti**

Finanziamento a medio termine (**di norma da 5 a 7 anni**), con restituzione semestrale, a rate costanti a tassi agevolati, fissati periodicamente dal CdA in base a parametri di mercato e alla localizzazione degli investimenti, **ALL. 6**. In ogni caso, le variazioni dei tassi non potranno avere effetto retroattivo.

Di norma, il finanziamento è **garantito da una fideiussione** emessa da Cooperfidi Italia e/o da primario istituto bancario e/o assicurativo, anche in base ad apposite convenzioni con soggetti di sistema.

In tal caso sarà applicato un tasso di interesse inferiore.

- **Strumenti finanziari partecipativi (cd ibridi)**

Fondosviluppo può sottoscrivere **strumenti finanziari partecipativi** emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (**c.d. "ibridi"** tra titoli di partecipazione e titoli di debito) **della durata di norma da 5 a 7 anni**, contribuendo così al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono determinati diritti patrimoniali ed amministrativi fissati dal CdA del Fondo e specificati nell' **ALL. 3** del presente regolamento che ne disciplina anche le modalità di rimborso e che sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte dal Consiglio di Amministrazione.

- **titoli di debito**

Fondosviluppo potrà sottoscrivere **titoli di debito** che saranno emessi dagli enti cooperativi, secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.

- **Concorso in c/gestione**

Fondosviluppo può sostenere **iniziative di start-up, iniziative a carattere innovativo e sperimentale** e iniziative **di rilevanza strategica straordinaria**, che rispondano ad esigenze di crescita e sviluppo economico e sociale della collettività, anche in particolari settori, attraverso **un concorso ai costi di gestione** sostenuti, a fronte di adeguata documentazione.

- **Liberalità, premi e sponsorizzazioni**

Iniziative di elevato valore sociale

Nell'ambito di iniziative ad elevato valore sociale, in presenza del coinvolgimento di giovani, di forte innovazione sociale legata all'educazione alla legalità in territori particolarmente esposti alla criminalità organizzata, tendenti, in coerenza con le finalità del Fondo ai sensi della L. 59/92, anche a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli, Fondosviluppo può sostenere **programmi imprenditoriali connessi alla gestione di beni confiscati alla mafia** da parte di cooperative e programmi di promozione cooperativa per il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata tramite un **apporto una tantum di massimo € 35.000,00**, a fronte di investimenti e previa verifica dei requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività.

Qualora tali iniziative provengano da cooperative aderenti anche ad altre associazioni, come spesso avviene grazie alla collaborazione sul territorio, Fondosviluppo interverrà, sempre entro tali importi, congiuntamente ai rispettivi Fondi mutualistici, condividendone la valutazione e l'entità dell'intervento.

Start-up cooperative

Nell'ambito di iniziative dedicate agli **start up cooperativi** o a cooperative operanti in determinati settori Fondosviluppo può riconoscere tramite bandi e call, anche a carattere sperimentale, sulla base di determinati requisiti previsti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in linea con la natura dell'iniziativa, c.d. **premi di nascita e avvio**, di importo **massimo di € 5.000**.

Eventi promozionali, di comunicazione e diffusione della cultura cooperativa

Nell'ambito di strategie di sistema Confcooperative di promozione cooperativa, di campagne di comunicazione, di diffusione della cultura cooperativa, anche in settore emergenti, e/o in contesti di particolare significato che coinvolgano attori istituzionali e di particolare richiamo mediatico, Fondosviluppo può sostenere la realizzazione di iniziative, sia nazionali che locali, in qualità di sponsor a fronte di una adeguata valorizzazione della società, anche tramite un adeguato utilizzo del logo. Importi e condizioni saranno fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle dimensioni e dell'importanza dell'evento.

B) Interventi finanziari INDIRETTI in convenzione e/o mediante fondi dedicati presso altri enti strumentali

Fondosviluppo può intervenire a sostegno di piani di impresa in via indiretta, tramite convenzioni e/o la partecipazione a fondi dedicati presso altri enti strumentali, per uno o più settori, a livello o con valenza regionale o nazionale, che possano determinare condizioni ed opportunità favorevoli, delle quali possano beneficiare un numero elevato di cooperative.

In tali casi può intervenire tramite:

- **Concorso in conto interessi,**

in abbattimento parziale degli interessi applicati dagli Istituti finanziari, secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni.

Il concorso agli interessi a vantaggio degli Enti cooperativi sarà quantificato dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione sottoscritta tra le parti.

- **Apporto per cassa e/o di firma (garanzie) a fondi dedicati in Enti strumentali, destinati al finanziamento di enti cooperativi**

Al fine di intervenire in settori specifici della cooperazione e di attivare strumenti di finanza locale sul territorio, Fondosviluppo può intervenire in Enti strumentali allo sviluppo cooperativo, compresi i **consorzi fidi**, ovvero sottoscrivere apposite convenzioni, finalizzate alla costituzione di specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie), adeguatamente contro garantite da terzi, di Enti cooperativi. Gli interventi in esame sono di norma destinati ad una pluralità di soggetti.

- **Garanzia fideiussoria**

Fondosviluppo può, in via non prevalente, **rilasciare fideiussioni** a favore degli Enti Cooperativi, in base a specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

C) Bandi, Call, plafond dedicati

Fondosviluppo può realizzare, in via diretta, iniziative a sostegno di specifiche tipologie di cooperative, oppure a sostegno di determinati settori, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, attraverso la pubblicazione di Bandi, call, stanziamento di plafond dedicati, anche a carattere sperimentale.

- gli output che saranno prodotti,
- L'importo complessivo del progetto, suddiviso per azioni/fasi. Eventuali quote di compartecipazione o altre fonti di copertura.
- Le attività, sia interne che esterne, devono essere valorizzate in termini di numero di **gg/uu (senior e junior) impiegate per ogni azione/fase**, con indicazione di eventuali fornitori esterni, **evidenziando la congruità delle voci di costo**.

REALIZZAZIONE

- Attuazione cronoprogramma delle attività e monitoraggio in itinere. Eventuali discostamenti dovranno essere tempestivamente comunicati.

RENDICONTAZIONE

- la rendicontazione qualitativa delle attività svolte (sia intermedia, che finale) dovrà evidenziare anche gli **obiettivi** raggiunti e l'**impatto** generato e sarà corredata del materiale prodotto (per es. pubblicazioni, relazioni, materiale didattico, questionari, video, rassegna stampa, reportage fotografici, altro, etc etc)
- la rendicontazione sarà accompagnata oltre che dalla fattura anche da una **dichiarazione di congruità delle spese sostenute rispetto all'attività progettuale svolta a di inerenza alla L. 59/92**, secondo il modello predisposto da Fondosviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tali attività, in relazione all'entità delle risorse pervenute al Fondo.

D) Attività di promozione cooperativa

Realizzazione, diretta e indiretta, di progetti aventi obiettivi di promozione cooperativa e diffusione del modello cooperativo, obiettivi di solidarietà sociale e sviluppo comunitario, sviluppo ed innovazione del sistema cooperativo, anche attraverso iniziative di innovazione tecnologica e iniziative, anche in settori strategici, a carattere nazionale di particolare importanza per la crescita ed il rafforzamento del movimento cooperativo. Tra queste, ad esempio, anche iniziative volte al sostegno delle politiche dei servizi, dei servizi di accompagnamento e assistenza a favore delle cooperative, iniziative di infrastrutturazione tecnologica della rete dei servizi; iniziative a sostegno delle politiche dei soci delle cooperative; iniziative di diffusione della cultura cooperativa, iniziative di educazione cooperativa nelle scuole, etc. Si tratta di iniziative e programmi innovativi volti allo sviluppo delle cooperative e la promozione di nuova cooperazione.

E) Attività formativa

Le attività di formazione possono essere realizzate, direttamente o indirettamente, di norma su proposta di Confcooperative e Federcasse, relativamente a:

- **programmi di formazione imprenditoriale cooperativa** rivolta al management, agli amministratori e ai soci delle cooperative e/o a dirigenti e quadri del movimento cooperativo, in quanto strumento di promozione cooperativa, di innovazione e sviluppo economico-scientifico-sociale e di sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale.
- **iniziative di cd di alta formazione** (corsi di laurea, c.d. laurea breve, master post universitari, cattedre di discipline cooperative) gestiti da Università e/o Organismi da esse derivanti, anche attraverso l'istituzione ed il sostegno di **borse di studio**.

 <p>FONDO SVILUPPO FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DELLA COOPERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE</p>	Regolamento interno	Pagina 12 di 27
---	----------------------------	-----------------

F) Studi & ricerche

Fondosviluppo realizza, sia direttamente che indirettamente tramite l'affidamento di incarichi specifici, studi e ricerche, indagini di mercato ed azioni simili, di norma su proposta di Confcooperative e Federcasse, volte alla promozione cooperativa, allo sviluppo delle cooperative, all'innovazione economico-scientifico-sociale, alla compliance normativa delle cooperative, allo sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale.

3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE

PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Nell'ambito degli interventi a sostegno dei piani di impresa (sviluppo e start up), sia diretti che indiretti, Fondosviluppo valuta preferenzialmente i progetti nei quali il proprio intervento consente di attivare l'utilizzo di incentivi e altre misure pubbliche di sostegno, oltre al coinvolgimento di altri soggetti del sistema Confcooperative, per perseguire un **effetto moltiplicatore** delle risorse impiegate.

Relativamente alle Cooperative costituite da 3 ad 8 soci, saranno ammesse e valutate **solo** quelle imprese i cui **soci non appartengono allo stesso nucleo familiare**.

Particolari elementi positivi di valutazione, che possono dare luogo al riconoscimento di **premierità** in termini di applicazione di condizioni maggiormente vantaggiose, che saranno determinate di volta in volta dal CdA (per es. tasso di interesse o tasso di remunerazione del capitale, garanzie richieste, spese istruttorie, etc) sono:

- La **compartecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti**, principalmente in termini di aumento di capitale sociale da parte dei soci, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico-finanziarie dell'iniziativa,
- **L'utilizzo degli strumenti e delle società di sistema**, comprese quelle del credito cooperativo, e la **partecipazione a progetti strategici di sistema**, sia nazionali che locali, da parte del soggetto richiedente.
- **La valutazione di impatto**, la definizione di indicatori per la misurazione dell'impatto generato non solo nell'ambito aziendale ma anche nel contesto comunitario e per la valutazione del cambiamento prodotto, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs dell'Agenda 2030.

In generale, i parametri qualitativi e quantitativi presi in considerazione in corso di istruttoria, che contribuiscono a formare il giudizio complessivo, elaborati anche sulla base dei criteri preferenziali della L. 59/92 (mezzogiorno, occupazione, innovazione) sono:

- Il carattere di mutualità prevalente del soggetto richiedente,
- Le caratteristiche patrimoniali ed i livelli di liquidità aziendale,
- La sostenibilità finanziaria complessiva, anche alla luce della normativa inerente alla crisi di impresa,
- Gli indicatori di sviluppo, l'incremento occupazionale ed i livelli di produttività.

Nel corso dell'istruttoria vengono consultate anche le strutture territoriali di Confcooperative.

Dei progetti presentati saranno informate le Federazioni Nazionali di settore affinché possano esprimere un parere sul soggetto richiedente in termini di affidabilità e di qualità del rapporto associativo.

Alla luce dei risultati dell'istruttoria tecnica, il Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile se approvare il progetto, le modalità e le condizioni dell'intervento.

La delibera di intervento può prevedere che lo stesso avvenga **per "tranches"** successive, collegate allo sviluppo del progetto approvato.

L'intervento di Fondosviluppo può anche essere subordinato al verificarsi di **specifiche condizioni**, emerse in sede di istruttoria.

Le delibere di intervento del CdA hanno una **validità di 6 mesi**, trascorsi i quali senza che sia stato possibile attuarle per circostanze dipendenti dalla cooperativa (es. mancato verificarsi delle condizioni) le stesse saranno inefficaci con conseguente liberazione dell'impegno a carico di Fondosviluppo.

E' previsto un concorso alle **spese di istruttoria** da parte del beneficiario la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione che potrà aggiornarla periodicamente, secondo quanto previsto **dall'ALL 5**

4. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO

PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Gli enti cooperativi richiedenti l'intervento finanziario a sostegno di un piano di impresa dovranno possedere alcuni requisiti minimali, sia soggettivi, sia di tipo documentale, che di natura patrimoniale ed economica, che saranno oggetto di una verifica preliminare per la valutazione di ammissibilità della richiesta e avvio del successivo iter istruttorio e deliberativo.

- Requisiti soggettivi:

- Adesione a Confcooperative;
- Regolarità dei contributi associativi a Confcooperative;
- Corretto versamento a Fondosviluppo del 3% degli utili conseguiti, ai sensi della L.59/92.

- Requisiti documentali:

Tutte le istanze di intervento a sostegno dei piani di impresa, sia che si tratti di iniziative di start up che di sviluppo, dovranno essere corredate da un **business plan** che dovrà comprendere determinate voci principali, secondo un modello tipo predisposto dalla Società.

In caso di carenza documentale in corso di istruttoria verranno chieste adeguate integrazioni.

- Requisiti minimi di natura patrimoniale ed economica:

Nelle iniziative di sviluppo i soggetti richiedenti dovranno di norma possedere alcuni requisiti di natura patrimoniale ed economica che saranno oggetto di verifica preliminare al fine di individuare eventuali significative criticità insite nei progetti presentati, secondo parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione, oggetto di aggiornamenti periodici:

- Patrimonio Netto: il capitale sociale non deve risentire delle perdite di esercizi precedenti;
- Patrimonio Netto: superiore o uguale al 5% del totale attivo, almeno nell'ultimo bilancio definitivo;
- Risultato Netto: non negativo per entrambi gli ultimi due bilanci definitivi.

5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Fondosviluppo effettua verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto. Tali verifiche, vengono effettuate:

- nella fase precedente la partecipazione alle assemblee di approvazione dei bilanci,
- durante i controlli del regolare versamento del 3% degli utili annui di esercizio,
- in fase di verifica della remunerazione dovuta a fronte degli interventi conclusi a titolo di partecipazione al capitale,
- in fase di verifica del "fair value" delle partecipazioni in occasione della stesura del bilancio del Fondo.

Le attività di monitoraggio riguardano le partecipazioni detenute dal Fondo negli Enti cooperativi, in considerazione del maggior rischio connesso a tali operazioni.

Tali verifiche dovranno consentire, oltre la valutazione della situazione economica e finanziaria della cooperativa, anche la valutazione dell'efficacia degli interventi del Fondo in termini economici, occupazionali ed organizzativi e l'esame dello stato di realizzazione degli investimenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato e finanziato da Fondosviluppo.

L'ente beneficiario è tenuto, pertanto, a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento di tale attività ed a fornire tutte le informazioni che via via potranno essere richieste.

In ogni caso, gli Enti beneficiari partecipati, annualmente, sono tenuti alla trasmissione del bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione.

Le attività di monitoraggio coinvolgeranno anche gli eventuali rappresentanti del Fondo presenti negli Organi sociali della partecipata. Tali rappresentanti sono tenuti a fornire periodicamente report informativi circa l'andamento economico, patrimoniale e gestionale della partecipata.

Le informazioni acquisite e le verifiche effettuate sono condivise con l'ufficio revisioni di Confcooperative e con il consulente legale.

Fondosviluppo valuterà caso per caso, in base alle risultanze del monitoraggio e secondo le specifiche procedure approvate dal CdA, le azioni da porre in essere in termini di:

- Richiesta di chiarimenti,
- Convocazione riunione con l'ente partecipato per eventuali azioni correttive,
- Aggiornamenti semestrali sulle specifiche problematiche emerse,
- Valutazione recesso anticipato,
- Trasmissione pratica al legale.

 <p>FONDO SVILUPPO FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DELLA CONFESSIONE COOPERATIVE ITALIANE</p>	Regolamento interno	Pagina 15 di 27
--	----------------------------	-----------------

ALLEGATO 1

Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore

Allegato 2

Condizioni di partecipazione AUTO ESTINGUIBILE al capitale di rischio socio finanziatore

Allegato 3

Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi

Allegato 4

Procedure di progettazione, realizzazione e rendicontazione di Progetti di promozione cooperativa, di formazione e di studi e ricerche

Allegato 5

Spese di istruttoria

Allegato 6

Tassi di interesse mutui

ALLEGATO 1

Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore

Versione del documento

Versione	Data	Descrizione
1°	31 marzo 2011	Condizioni di partecipazione
2°	25 Giugno 2014	Aggiornamento remunerazione partecipazione
3°	31 marzo 2015	Aggiornamento remunerazione partecipazione
4°	24 ottobre 2019	Aggiornamento
5°	26 settembre 2023	Aggiornamento tasso remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo ha previsto analoghe condizioni di partecipazione al capitale sociale degli enti cooperativi, siano esse in qualità di socio sovventore ai sensi dell'art. 4 L. 59/92, oppure in qualità di socio finanziatore ai sensi dell'art 2526 c.c., rappresentando quest'ultimo il più ampio *genus* in cui ricomprendere la *species* del socio sovventore.

Tali condizioni si applicano anche in caso di proroghe e rinnovi delle partecipazioni in scadenza.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni di partecipazione al capitale di rischio.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc) adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

Le condizioni richieste da Fondosviluppo dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo partecipato, pertanto in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più soci sovventori/finanziatori, potrà essere richiesta l'adozione di un **apposito regolamento interno** della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa ed il socio sovventore/finanziatore Fondosviluppo secondo le condizioni determinate dal CdA:

Condizioni:

emissione azioni socio sovventore e/o finanziatore	<p>L'emissione delle quote/azioni di socio sovventore e/o di socio finanziatore è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa,</p> <p><u>dall'assemblea straordinaria dei soci (se lo statuto non disciplina la relativa emissione) oppure dall'assemblea ordinaria:</u></p> <p>La delibera deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo complessivo dell'emissione, - eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, - prezzo di emissione, - termine minimo di durata del conferimento, - misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.
---	---

<p>RECESSO</p> <p>AUTOMATISMO del recesso:</p> <p><i>alla scadenza, la partecipazione si trasforma in un credito del fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso da parte della partecipata</i></p>	<p>Il socio sovventore / finanziatore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio finanziatore/sovventore Fondosviluppo può recedere trascorsi da 3 a 7 anni, di norma 5-7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa).</p> <p>Nel caso di permanenza per un periodo di 7 anni il rientro della partecipazione avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% annuo.</p> <p>Il periodo minimo di permanenza decorre dalla data di sottoscrizione e versamento delle azioni da parte di Fondosviluppo.</p> <p>Il recesso avviene a semplice richiesta.</p> <p>La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.</p> <p>La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso, che andrà a coincidere con la data del recesso stesso.</p>
<p>Rinnovo della partecipazione</p> <p>Recesso parziale</p>	<p>Una volta venuto a scadenza il periodo minimo di permanenza, a fronte della presentazione di nuovo piano di sviluppo ed a seguito di nuova istruttoria tecnica, Fondosviluppo può :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deliberare di rinnovare la partecipazione, per un ulteriore periodo di norma di 3 anni. - deliberare un recesso parziale e rinnovare la partecipazione per l'importo residuo, per un ulteriore periodo di norma di 3 anni.
<p>destinazione degli utili</p> <p>RIVALUTAZIONE</p> <p>DIVIDENDO MINIMO</p>	<p>L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 3. a rivalutazione del capitale sociale, pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92, 4. a dividendo minimo obbligatorio del 2% annuo del valore della partecipazione del socio finanziatore/sovventore, recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci oppure se l'utile conseguito è incapiente. 5. ad eventuali riserve divisibili tra i soci finanziatori/sovventori. <p>Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, a Fondosviluppo spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore al 2% annuo.</p> <p>Per i soci finanziatori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore ai limiti previsti dall'art. 2514 c.c. oltre che per la <i>species soci sovventori</i> non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92)</p>
<p>RIMBORSI</p> <p>Liquidazione partecipazione</p>	<p>Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate rivalutate e aumentate in misura del 2% annuo, se non già corrisposti annualmente maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri possessori di strumenti finanziari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2535 c.c. la liquidazione della partecipazione dismessa dovrà avvenire entro 180 gg dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso.</p>
<p>Prelazione in caso di scioglimento</p>	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa i soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale e degli altri soci sovventori /finanziatori non privilegiati.</p>

Postergazione nella copertura perdite	<p>Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori (Fondosviluppo) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.</p>
DIRITTI AMMINISTRATIVI	<p>Ai soci finanziatori/sovventori a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.</p> <p>In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.)</p> <p>Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.</p>
COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<p>Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto.</p> <p style="padding-left: 40px;">In alternativa oppure congiuntamente</p> <p>A Fondosviluppo spetta, se richiesto, la designazione di almeno un consigliere di amministrazione.</p>
CONDIZIONI EVENTUALI fissate di volta in volta dal CdA	<p>Condizioni <u>eventuali</u> che il Consiglio di Amministrazione può richiedere di volta in volta, sulla base dell'istruttoria tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Recesso anticipato</u>: In caso di non rispetto del progetto imprenditoriale Fondosviluppo potrà recedere anche prima del termine minimo indicato. ▪ <u>Accantonamento dividendi</u>: In caso di distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, il 50% dei dividendi stessi (al netto delle imposte) deve essere accantonato per il rimborso della partecipazione del capitale detenuto da Fondosviluppo SpA. ▪ <u>Patto di riacquisto</u> della partecipazione, al valore di sottoscrizione rivalutata al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua) +2% annuo, o con terzi o con i soci dell'ente partecipato presenti al momento dell'ingresso di Fondosviluppo.

<i>delibera di accoglimento del recesso da parte della partecipata</i>	<p>La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.</p> <p>La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso, che andrà a coincidere con la data del recesso stesso.</p>
Estinzione delle azioni al verificarsi delle condizioni prefissate	<p>Nel caso si verifichino le condizioni prefissate in termini di raggiungimento di obiettivi misurabili di impatto e/o di gestione, le azioni si auto estinguono e la cooperativa provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annullamento delle azioni con riduzione del capitale sociale, - imputazione a riserva indisponibile del patrimonio netto del valore nominale delle azioni estinte. <p>L'operazione dovrà rispettare la disciplina della riduzione volontaria di capitale di cui all'art. 2445 c.c. e potrà essere perfezionata, in assenza di opposizione dei creditori, decorsi 90 giorni.</p> <p>Il socio finanziatore pertanto registrerà una svalutazione della partecipazione estinta.</p>
<p>Nel corso della partecipazione, prima che si verifichino le condizioni prefissate di auto estinzione, le azioni sono regolate nelle stesse modalità previste per il socio finanziatore, e pertanto:</p>	
destinazione degli utili RIVALUTAZIONE DIVIDENDO MINIMO	<p>L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 6. a rivalutazione del capitale sociale, pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92, 7. a dividendo minimo obbligatorio del 2% annuo del valore della partecipazione del socio finanziatore/sovventore, recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci oppure se l'utile conseguito è incapiente. 8. ad eventuali riserve divisibili tra i soci finanziatori/sovventori. <p>Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, a Fondosviluppo spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore al 2% annuo.</p> <p>Per i soci finanziatori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore ai limiti previsti dall'art. 2514 c.c. oltre che per la <i>species soci sovventori</i> non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92)</p>
RIMBORSI Liquidazione partecipazione	<p>Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate rivalutate e aumentate in misura del 2% annuo, se non già corrisposti annualmente, maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri possessori di strumenti finanziari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2535 c.c. la liquidazione della partecipazione dismessa dovrà avvenire entro 180 gg dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso.</p>
Prelazione in caso di scioglimento	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa i soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale e degli altri soci sovventori /finanziatori non privilegiati.</p>

Postergazione nella copertura perdite	<p>Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/soventori (Fondosviluppo) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci operatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.</p>
DIRITTI AMMINISTRATIVI	<p>Ai soci finanziatori/soventori a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.</p> <p>In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci soventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.)</p> <p>Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio soventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.</p>
COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<p>Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/soventori se da essi richiesto.</p> <p style="padding-left: 40px;">In alternativa oppure congiuntamente</p> <p>A Fondosviluppo spetta, se richiesto, la designazione di almeno un consigliere di amministrazione.</p>

Allegato 3

Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi

Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	6 Giugno 2017	Introduzione e condizioni SFP
2°	24 ottobre 2019	Aggiornamento
3°	26 settembre 2023	Aggiornamento tasso remunerazione

Fondosviluppo può sottoscrivere, a sostegno di piani di impresa cooperativa, **strumenti finanziari partecipativi** emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (c.d. "ibridi" tra titoli di partecipazione e titoli di debito), contribuendo così al loro rafforzamento patrimoniale.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni ed emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi determinati dal CdA di Fondosviluppo che ne specifica anche le modalità di liquidazione, come di seguito indicato in base ad una ampia autonomia negoziale riconosciuta dal legislatore per tali strumenti.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc) adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

Le condizioni richieste da Fondosviluppo dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo emittente, pertanto in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più possessori di SFP, potrà essere richiesta l'adozione di un **apposito regolamento interno** della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa e Fondosviluppo secondo le condizioni previste dal CdA:

Caratteristiche generali:

Tali strumenti, in base al combinato disposto degli artt. 2526 c.c. e 2346 c.c.,

- Non attribuiscono lo status di socio,
- non costituiscono apporto al capitale sociale,
- non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea generale dei soci,
- Costituiscono una specifica riserva del patrimonio netto, all'uopo prevista dallo statuto,
- Attribuiscono al rappresentante comune diritto di voto nell'assemblea separata di categoria, all'uopo prevista dallo statuto,
- Attribuiscono la facoltà di designare un componente del CdA o, in alternativa, del Collegio Sindacale,
- La delibera di emissione deve prevedere i diritti amministrativi e diritti patrimoniali, la durata, i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione in caso di scioglimento, in linea con le previsioni statutarie.

Fondosviluppo ha fissato le seguenti condizioni, alla stessa stregua di quelle previste per le partecipazioni al capitale sociale sia in qualità di socio finanziatore che di socio sovventore:

emissione SFP	<p>L'emissione degli SFP è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa, dall'Assemblea ordinaria o straordinaria o dal CdA su delega dell'Assemblea se previsto dallo Statuto.</p> <p>La delibera di emissione deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo complessivo dell'emissione, - eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sugli SFP emessi, - prezzo di emissione, - termine minimo di durata dello strumento, - misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti - i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione alla liquidazione in caso di scioglimento
Costituzione riserva speciale indisponibile	<p>Tali apporti non verranno imputati al capitale sociale, ma dovranno invece confluire in un'apposita riserva speciale indisponibile del patrimonio netto, prevista dallo statuto.</p>
DURATA	<p>Il sottoscrittore di SFP dovrà indicare il periodo minimo di durata da 3 a 7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa), di norma 5 -7 anni, prima del quale non è ammesso il diritto alla relativa liquidazione.</p>
Criteri di liquidazione	<p>La delibera di emissione dovrà fissare di norma in 5 -7 anni il termine minimo di durata degli apporti effettuati a fronte della sottoscrizione degli strumenti finanziari, riconoscendo al possessore il diritto di richiedere, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, la relativa liquidazione.</p> <p>Il periodo decorre dalla data di sottoscrizione e versamento degli SFP da parte di Fondosviluppo.</p> <p>Nel caso di durata di 7 anni la liquidazione dello SFP avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% annuo.</p> <p>Trascorso tale periodo minimo di durata, il diritto alla liquidazione viene riconosciuto a fronte di semplice richiesta con un preavviso di almeno, di norma, 90 giorni.</p> <p>In caso di mancata richiesta la durata degli strumenti è prorogata di anno in anno.</p> <p>La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione ed è subordinata solo al previo soddisfacimento dei creditori sociali.</p> <p>La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata dello strumento finanziario sottoscritto da Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del diritto di richiedere la liquidazione.</p>
remunerazione	<p>Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono il diritto ad una remunerazione in denaro <u>non</u> rapportata agli utili, bensì consistente in un interesse sull'apporto patrimoniale effettuato, nella misura minima annuale del 3%, calcolata con riferimento all'investimento effettuato, fermi restando in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514, primo comma, lettera b) del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Tale tasso è fissato al 2,5% annuo per le cooperative e loro consorzi localizzati nel Mezzogiorno, nelle Regioni a Minor sviluppo e in transizione.</p>

<p>Prelazione in caso di scioglimento</p>	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa i sottoscrittori di SFP hanno diritto di prelazione nella liquidazione rispetto al rimborso del capitale sociale ai soci cooperatori e ai soci sovventori/finanziatori, almeno per l'intero valore nominale di sottoscrizione.</p>
<p>Postergazione nella copertura perdite</p>	<p>In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.</p> <p>Tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, saranno pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dai soci cooperatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.</p>
<p>Diritto di voto</p> <p>Assemblea speciale di categoria</p>	<p>Ai possessori degli strumenti finanziari non spetta in nessun caso il diritto di voto nell'assemblea generale della Cooperativa; essi tuttavia hanno diritto di intervenire.</p> <p>I possessori degli SFP possono votare nell'assemblea separata di categoria, prevista all'uopo dallo statuto, che delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2541 del Codice Civile.</p> <p>In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari essi nominano un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2541 c.c.; in caso contrario le determinazioni sulle materie riservate all'assemblea separata di categoria sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che l'art 2541 riserva al rappresentante comune.</p> <p>Il componente del consiglio di amministrazione nominato su designazione dei possessori degli strumenti finanziari, svolge altresì le funzioni di rappresentante comune.</p> <p>Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo alla assemblea speciale, questa è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.</p> <p>Il rappresentante comune, ai sensi dell'art 2541 c.c. può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del Codice Civile ed ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.</p>
<p>Consiglio di Amministrazione o Collegio sindacale</p>	<p>I possessori degli strumenti finanziari hanno il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un componente effettivo del Collegio Sindacale della Cooperativa;</p> <p>Tale nomina viene effettuata in sede di assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'assemblea speciale di categoria.</p>

Allegato 4

Procedure di progettazione, presentazione, realizzazione e rendicontazione di Progetti di promozione cooperativa, di formazione e di studi e ricerche

Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	17 aprile 2024	Introduzione Dichiarazione di congruità e inerenzia delle spese alla L. 59/92

Iter per la progettazione, presentazione, realizzazione, rendicontazione e fatturazione di progetti di **promozione cooperativa**, iniziative di **formazione** e **studi & ricerche** relativi a tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo, promossi da Confcooperative e da Federcasse, ai sensi della L. 59/92.

Fase Presentazione	Il progetto, prima di essere inviato a Fondosviluppo, dovrà essere preventivamente approvato dall'organo deliberante del soggetto richiedente. Dovrà essere indicata la data della delibera.
--------------------	---

Fase progettazione SCHEDA PROGETTO	Evidenza dell'inerenzia dell'iniziativa con le finalità della legge 59/92 (anche con esplicita menzione),
	obiettivi che si intendono raggiungere
	bisogni che si intendono soddisfare (analisi di contesto)
	partecipanti e beneficiari finali
	single azioni da realizzare, cronoprogramma e metodologie utilizzate
	Soggetti coinvolti, specificandone ruoli e competenze
	gli output che saranno prodotti
	Importo complessivo del progetto, suddiviso per azioni/fasi con indicazione del numero di gg/uu (senior e junior) impiegate per ogni azione/fase , con indicazione di eventuali fornitori esterni. Evidenza della congruità delle voci di costo.
	Eventuali quote di compartecipazione o altre fonti di copertura.
	Durata/scadenza

Istruttoria e valutazione del Cda di Fondosviluppo	<ul style="list-style-type: none"> Istruttoria interna di Fondosviluppo su verifica coerenza con le finalità della L. 59/92 Delibera del Cda di Fondosviluppo affidamento incarico con piano di pagamento in tranche
--	---

Fase REALIZZAZIONE	<p>Attuazione del cronoprogramma delle attività e monitoraggio in itinere. Eventuali discostamenti dovranno essere tempestivamente comunicati.</p> <p>Il soggetto incaricato si impegna ad una costante azione di controllo e verifica dell'attuazione delle varie fasi progettuali previste e di monitoraggio delle stesse, anche se oggetto di rapporti contrattuali con i fornitori di beni e servizi selezionati in esecuzione dell'incarico, la cui attività è ritenuta funzionale ai fini della realizzazione del Progetto.</p>
--------------------	---

Fase RENDICONTAZIONE	<p>La rendicontazione (sia intermedia, che finale) è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>relazione qualitativa</u> delle attività svolte dovrà evidenziare anche gli obiettivi raggiunti e l'impatto generato, con evidenza dell'inerenza alle finalità della L.59/92. - <u>Documentazione allegata</u>: materiale prodotto per es. pubblicazioni, relazioni, materiale didattico, questionari, video, rassegna stampa, reportage fotografici, altro, etc etc, ... - dichiarazione di congruità delle spese sostenute rispetto all'attività progettuale svolta e di inerenza alla L. 59/92, secondo il modello predisposto da Fondosviluppo, <p>Ogni iniziativa e/o documento prodotto dovrà valorizzare e dare visibilità al sostegno del Fondo in modo adeguato, anche con l'utilizzo del logo del Fondo, sia nella documentazione che negli eventi di promozione e divulgazione dell'iniziativa stessa</p> <p>la rendicontazione sarà accompagnata dalla fattura e dalla dichiarazione di congruità delle spese sostenute rispetto all'attività progettuale svolta e di inerenza alla L. 59/92, secondo il modello predisposto da Fondosviluppo,</p>
-------------------------	--

Iter di erogazione	<p>Fondosviluppo eroga gli importi riconosciuti in tranche, in base allo stato di avanzamento delle attività progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acconto 30%, all'accettazione dell'incarico e avvio delle attività progettuali - SAL 30%, a presentazione di idonea rendicontazione intermedia e dichiarazione di congruità e inerenza delle spese alla L. 59/92 - saldo 40% a presentazione di idonea rendicontazione finale delle attività e dichiarazione di congruità e inerenza delle spese alla L. 59/92 <p>In caso di progetto di importo non superiore a € 50.000 le tranche di pagamento possono essere ridotte a due</p>
--------------------	---

Allegato 5

Spese di istruttoria

Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	25 Giugno 2014	Aggiornamento Regolamento
2°	6 Giugno 2017	Aggiornamento Regolamento, conferma percentuali
3°	24 Luglio 2018	Riduzione percentuali

Al momento dell'erogazione dell'intervento finanziario diretto deliberato dal Consiglio di Amministrazione sia sotto forma di mutuo che di partecipazione al capitale di rischio, saranno trattenuti, a titolo di concorso alle spese di istruttoria i seguenti costi così determinati in base all'importo dell'intervento:

- Intervento fino ad € 500.000: 0,30%
- Intervento fino ad € 1.000.000: 0,20%
- Intervento oltre € 1.000.000: 0,10%

In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 600,00.

Tali parametri sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegato 6

Tassi di interesse mutui

Versione documento, ultimi tre aggiornamenti

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	20 Dicembre 2016	Aggiornamento tassi
2°	18 Luglio 2017	Aggiornamento tassi
3°	24 Luglio 2018	Aggiornamento tassi
4°	22 ottobre 2019	Aggiornamento tassi
5°	26 settembre 2023	Aggiornamento tassi

Il Consiglio di Amministrazione determina periodicamente i tassi di interessi da applicare ai finanziamenti erogati a favore delle cooperative, tenuto conto dei tassi di interesse di mercato, delle garanzie prestate e della localizzazione del beneficiario:

Descrizione	Centro-Nord	Regioni a minore sviluppo (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata)	WBO	Start Up	Primi passi	Coop. di Comunità
Mutui garantiti da Cooperfidi	3	2	2	2	2	2
Mutui assistiti da garanzie	3,5	2,5				
Eventuali Mutui Chirografari	4	3				